



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
AGENZIA REGIONALE DELLA SANITÀ

Prot. n. 397

Udine, 02 FEB. 2009

Oggetto: art. 71 L. 133/2008 - Adempimenti.

Ref: dott.ssa Turco

Al Dipartimento della Funzione Pubblica  
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL  
PERSONALE PER LE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  
ROMA

Alle OO.SS del Comparto, della  
Dirigenza Medica e Veterinaria e della  
Dirigenza SPTA  
LORO SEDI

Come è noto l'art. 71 "*Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni*" Legge n. 133 del 06 agosto 2008 disciplina gli interventi cui le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adempiere al verificarsi di assenze imputabili a malattia dei propri dipendenti.


Detto articolo prevede (salvo specifiche eccezioni) la corresponsione ai dipendenti delle PA (di cui all'art. 1, comma 2 del D. LGS. 165/2001) e per i primi giorni di assenza causa malattia, del solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Per quanto attiene il comparto Sanità, si sono riscontrati dei dubbi interpretativi, correlati alla struttura peculiare del trattamento economico, circa la definizione delle voci stipendiali da trattenere in caso di assenza per malattia. Tuttavia, pur in carenza di disposizioni e allo scopo di permettere alle Aziende e agli Istituti della Regione Friuli Venezia Giulia un'uniforme applicazione della norma in oggetto, la scrivente Agenzia Regionale della Sanità ha provveduto a definire, in via provvisoria, le voci del trattamento economico coinvolte nella decurtazione nel caso di malattia.

Ciò posto permangono ancora dei dubbi sulla decurtazione per quanto attiene le seguenti voci:

- Indennità di esclusività,
- la posizione organizzativa,
- indennità di coordinamento.

In riferimento alle sopra citate voci e nelle more di un chiarimento sul tema, la scrivente Agenzia sta provvedendo a monitorare le evoluzioni interpretative che si stanno succedendo.



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
**AGENZIA REGIONALE DELLA SANITÀ**

A questo proposito si sono tenuti in evidenza il parere del 6/11/2008 e quello precedente del 9/10/2008 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che si ritengono condivisibili nella ratio.

Per quanto riguarda infatti l'indennità di esclusività si ritiene che essa non rientri tra le voci da decurtare in quanto costituente un trattamento economico fisso e ricorrente, legato al sistema delle incompatibilità cui è soggetta la Dirigenza Medico-Veterinaria-Sanitaria.

Per quanto attiene l'istituto della posizione organizzativa e dell'indennità di coordinamento, per omogeneità con il comparto ministeriale e con la retribuzione di posizione dirigenziale minima, si ritiene che essa rientri, per il minimo previsto dal CCNL, fra le voci stipendiali fondamentali.

Prima di procedere concretamente e di mettere le Aziende e gli Istituti della Regione nella condizione di porre in essere i relativi adempimenti, si chiede conferma della correttezza della interpretazione applicativa, ritenendo di dover comunque procedere nel senso esplicitato con la prossima mensilità nel caso in cui la presente non trovasse formale riscontro.

Con distinti saluti

Il Direttore Generale  
Dott. Lionello Barbina